

**AVVISO PUBBLICO ISI INAIL 2025
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER INCENTIVARE LE IMPRESE A
REALIZZARE PROGETTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**


INAIL



Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Novità e punti di attenzione

Ing. Rosalba Cicirella

TIPOLOGIE DI INTERVENTO – ASSE 3



Sezione 3 – Tipologia di intervento		
a	Rimozione di coperture in materiali contenenti amianto e loro rifacimento	80
b	Rimozione di coperture e controsoffitti in materiali contenenti amianto e rifacimento delle coperture	85
Sezione 3 bis – Intervento aggiuntivo		
a	Realizzazione di coperture a verde	
b	Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia	



INTERVENTO PRINCIPALE: Bonifica da materiali contenenti amianto (Sezione 3, tipologia a e b)

INTERVENTO AGGIUNTIVO: Realizzazione coperture a verde e acquisto e installazione impianto fotovoltaico per autoproduzione energia (**Sezione 3bis- Intervento aggiunto**)


NB: PUO' ESSERE REALIZZATO SOLO 1 INTERVENTO AGGIUNTIVO

(Avviso Pubblico ISI 2025 art. 3)

(Faq 28 e 31)

Tipologie di intervento ammissibili

Bando 2025 = Bando 2024



Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del DLgs 152/2006 e smi (**Allegato 3 – punto 3**):

- **ESCLUSO**: LA SOLA RIMOZIONE SENZA SMALTIMENTO
- **ESCLUSO**: INCAPSULAMENTO O CONFINAMENTO
- **ESCLUSO**: IL MERO SMALTIMENTO DI MCA GIA' RIMOSSI




- **NON AMMESSA:** LA SOLA BONIFICA SENZA RIFACIMENTO DELLA COPERTURA (non sono ammesse TIPOLOGIE DIVERSE DA «a e b») (FAQ 4)
- **NON AMMESSA:** RIMOZIONE SOLAMENTE DI CONTROSOFFITTO IN MCA NEL CASO IN CUI LA COPERTURA NON PRESENTA AMIANTO (finalità principale è la Bonifica delle Coperture) (FAQ 8)
- **NON AMMESSA:** SOLA RIMOZIONE COPERTURA MANTENENDO IL CONTROSOFFITTO IN AMIANTO (in quanto in buon stato), NE' TANTOMENO E' PREVISTO IL SUO INCAPSULAMENTO (permanenza del Rischio) (FAQ 9)
- **NON AMMESSA:** RIMOZIONE PARETE VERTICALE (non sono ammesse TIPOLOGIE DIVERSE DA «a e b») (FAQ 10)
- **AMMESSO:** La Bonifica e il Rifacimento di coperture poste su edifici da demolire, soltanto se il progetto prevede la ricostruzione dell'edificio destinato alla medesima attività (FAQ 27)

Tipologie di intervento ammissibili



Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività e del quale ha la disponibilità da almeno 3 anni precedenti calcolati a 31 dicembre del 2025 **(Allegato 3 – punto 3), (Avviso Pubblico ISI 2025 art. 23) (FAQ 5 – 6)**

- **ESCLUSI**: interventi su immobili dei quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda
- **ESCLUSI**: interventi su immobili di cui al punto precedente anche nel caso in cui in tali immobili operi occasionalmente il personale dell'impresa richiedente
- **ESCLUSI**: interventi in cui l'attività del richiedente non è posta sotto la copertura per la quale si richiede la bonifica (esempio richiedente solo al piano terra e piano sottocopertura utilizzato da altra impresa) **(FAQ 3)**
- **AMMESSI**: interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento



LA RIMOZIONE DELLE COPERTURE DEVE RIGUARDARE L'INTERO IMMOBILE AD ECCEZIONE DI ALCUNE CASISTICHE:

(Allegato 3 – punto 3)(FAQ 2):


- **E' AMMESSA** LA BONIFICA PARZIALE SOLO PER EDIFICI IN LOCAZIONE PARZIALE, RELATIVAMENTE ALLA PARTE DI PERTINENZA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO
- **E' AMMESSA** UNA REALIZZAZIONE PARZIALE DEL PROGETTO, solo nel caso in cui, a fronte della richiesta della bonifica di coperture poste su più immobili, l'intervento abbia riguardato solo alcuni di essi e purché ciascuna copertura sia stata rimossa per intero. (Avviso pubblico ISI 2025 art. 23)



2	<p>Nell'Allegato, art. 3, viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile utilizzata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?</p>	<p>Come previsto dall'Allegato gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.</p>
3	<p>Se l'edificio per il quale si chiede la bonifica della copertura in MCA è di proprietà di un'impresa ma questa lavora alcuni piani sotto la copertura avendo dato in affitto ad altra impresa i locali dei piani superiori, il progetto è comunque finanziabile?</p>	<p>Nel caso prospettato il manufatto in MCA è a copertura di una porzione di immobile non utilizzata dall'impresa richiedente; pertanto viene meno il requisito dell'art. 9 dell'Avviso pubblico che prevede che le spese siano sostenute dall'impresa i cui lavoratori beneficiano dell'intervento e quindi il progetto non è finanziabile.</p>
4	<p>È finanziabile la bonifica della copertura in MCA senza il rifacimento della stessa?</p>	<p>No, in quanto entrambe le Tipologie di intervento a) e b) prevedono sia la bonifica che il rifacimento della copertura.</p>
5	<p>Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale intende realizzare l'intervento?</p>	<p>Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato), da almeno 3 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'avviso Isi, quindi per il bando Isi 2025 al 31 dicembre 2022.</p>
6	<p>Da quale data l'impresa deve svolgere la propria attività nell'immobile oggetto di bonifica?</p>	<p>In conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 7 dell'Avviso pubblico, l'impresa deve svolgere la propria attività nell'immobile almeno alla data di pubblicazione del bando.</p>
8	<p>È finanziabile un progetto di rimozione di un controsoffitto in MCA in assenza di una sovrastante copertura in MCA?</p>	<p>No, in quanto finalità principale dell'Allegato è la bonifica della copertura in MCA in assenza della quale non è finanziabile la bonifica del solo controsoffitto.</p>
9	<p>È finanziabile un progetto di rimozione di una copertura in MCA con incapsulamento del sottostante controsoffitto, anch'esso in MCA?</p>	<p>No, in quanto l'Allegato 3 prevede la specifica Tipologia di intervento b) descrittiva della fattispecie prospettata, in relazione alla quale la mancata rimozione dei MCA costituenti il controsoffitto comporterebbe una sostanziale permanenza del rischio, in contrasto con la finalità dell'Avviso pubblico di miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.</p>
10	<p>È finanziabile un progetto di rimozione di una parete verticale in materiali contenenti amianto?</p>	<p>No, le Tipologie di intervento previste dall'Allegato riguardano unicamente la bonifica delle coperture in MCA e degli eventuali controsoffitto e sottocopertura.</p>

SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Bando 2025 = Bando 2024



Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del **65%** sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di **€ 5.000** e il contributo massimo erogabile di **€ 130.000**.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del **10%** rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di **€ 10.000**.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva degli oneri previdenziali (cassa professionale), è pari a **€ 1.850**.

SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO



La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data indicata all'art. 9 dell' Avviso pubblico ISI 2025 **(Allegato 3 – punto 3, capoverso 8)**


Art. 9, capoverso 3, dell'Avviso Pubblico ISI 2025:

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda di cui all'articolo 13²⁴ del suddetto Avviso : **(28/05/2026)**

NOTA 24: Si precisa che la firma del preventivo per accettazione o la presentazione del Piano di lavoro sono documenti di programmazione che esulano dall'avvio del progetto.

Nei casi dubbi, a richiesta dell'Istituto, sarà onere dell'impresa richiedente il finanziamento dimostrare che gli i lavori non sono stati avviati prima della chiusura della procedura di compilazione della domanda, pena il rigetto della stessa.

(Si veda anche FAQ 7: evidenza inizio lavori – Titolo abilitativo edilizio)



Sono «spese di progetto» tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionale alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza

Spese di progetto per bonifica e rifacimento della copertura in MCA

Il valore limite per le spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch'essi di rimozione ed escluse le parti non costituite da MCA che non sono oggetto di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura è pari a **60 € per mq.**


Nel valore limite così determinato sono comprese:

- le spese per l'acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi edili ad essa accessori (lucernari, lattonerie per scossaline, canali di gronda, ecc.);
- le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie);
- le spese per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- le spese per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature.

1/A-Spese di Progetto

Bando 2025 = Bando 2024



Spese di progetto per la bonifica del controsoffitto in MCA

Il valore limite per le spese relative alla bonifica del controsoffitto in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch'essi di rimozione ed escluse le parti non costituite da MCA che non sono oggetto di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica del controsoffitto è pari a **20 € per mq.**

Nel valore limite così determinato sono comprese:

- le spese per la rimozione del controsoffitto;
- le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie);
- le spese per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- le spese per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

In caso di presenza di sottocopertura, ossia di rivestimento interno della copertura situato subito al di sotto e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, si applicano le condizioni sopra indicate per il controsoffitto.

**BANDO 2025** - Preventivo delle spese tecniche**B. SPESE TECNICHE E ASSIMILABILI**

Sono "spese tecniche e assimilabili" quelle sostenute per:


- la redazione della perizia asseverata;
- il prelievo dei campioni e la redazione della relazione di campionamento;
- la determinazione analitica dell'amianto effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
- l'espletamento della pratica edilizia;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- gli elaborati tecnici relativi ai parapetti permanenti, agli ancoraggi fissati permanentemente, alle scale verticali permanenti.

ALL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO
ISI 2025 **NON SONO AMMESSE** A
FINANZIAMENTO:

**La consulenza per la redazione,
gestione e invio telematico della
domanda di finanziamento e della
documentazione utile ai fini del
perfezionamento della domanda**

**FAQ 11 e 23: Le relative spese potranno
essere considerate tra le spese tecniche
solo se sostenute nell'ambito del
progetto presentato e quindi
successivamente alla data del Bando ISI
2025**

NOVITA' DEL BANDO ISI 2025



Bando 2025 \neq Bando 2024

Alla spesa per la bonifica e il rifacimento della copertura può essere aggiunta quella per l'acquisto e la posa in opera di parapetti permanenti, di ancoraggi fissati permanentemente, di scale verticali permanenti nel rispetto del valore limite complessivo pari al 10% delle spese ammissibili relative alla bonifica e al rifacimento della specificata copertura su cui vengono installati. (Allegato 3 – punto 1/A e 3) (FAQ 24)

- parapetti permanenti conformi alla norma UNI 11996:2025;
- ancoraggi fissati permanentemente conformi alla norma UNI 11578:2015;
- scale verticali permanenti conformi alla norma UNI 11962:2024.




ANCORAGGI FISSATI PERMANENTEMENTE conformi alla norma UNI 11578:2015



tipo A - dispositivo di ancoraggio puntuale stazionari con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli

PRODOTTO - Ancoraggio puntuale




tipo C - dispositivo di ancoraggio lineare flessibile che devia dall'orizzontale di non più di 15°



- Legenda
- 1 Ancoraggio di estremità
 - 2 Ancoraggio intermedio
 - 3 Punto di ancoraggio mobile
 - 4 Linea di ancoraggio flessibile

Figura 4 - Dispositivo di ancoraggio di tipo C

tipo D - dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall'orizzontale di non più di 15°.



- Legenda
- 1 Ancoraggio di estremità o intermedio
 - 2 Punto di ancoraggio mobile
 - 3 Giunzione della linea di ancoraggio rigida
 - 4 Linea di ancoraggio rigida

Figura 5 - Dispositivo di ancoraggio di tipo D

ANCORAGGI FISSATI PERMANENTEMENTE conformi alla norma UNI 11578:2015



Bando 2025 = Bando 2024

Secondo la Circolare del MLPS (Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali) n. 3 del 13.02.2015, rientrano nella fattispecie di **ancoraggi fissati permanentemente** tutti i sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati a un supporto.

NON sono DPI

Norma **UNI 11578:2015** - è coerente con la circolare ministeriale e specifica i requisiti e i metodi di prova per i dispositivi di ancoraggio fissi o mobili destinati all'installazione permanente, "su" o "nella" struttura, in quanto progettati per:

- ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente;
- agganciare i componenti di sistemi anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.

I DISPOSITIVI DI TIPO B, comprendenti dispositivi di ancoraggio provvisori portatili.

NON SONO AMMESSI a finanziamento

ANCORAGGI FISSATI PERMANENTEMENTE conformi alla norma UNI 11578:2015



La **UNI 11578:2015** integra e specifica i requisiti della norma europea **UNI EN 795:2012** per i dispositivi di ancoraggio, concentrandosi specificamente sui sistemi di ancoraggio permanenti installati su strutture preesistenti. Tuttavia, la **UNI 11578:2015** si concentra specificamente sui dispositivi di ancoraggio permanenti, mentre la UNI EN 795:2012 ha un campo di applicazione più ampio che include anche quelli **temporanei, rimovibili e trasportabili**.

Marcatura:

UNI 11578:2015: La marcatura dei dispositivi deve essere conforme alla UNI EN 365 (obbligo di marcatura CE per attestare la conformità ai requisiti della norma) e deve riportare il numero massimo di utilizzatori contemporaneamente. Per l'accesso in copertura richiede di prevedere una Targa indicante la consultazione del Fascicolo del sistema, la data successiva di ispezione e della periodicità, le avvertenze di non utilizzo se l'ispezione non è stata effettuata.

Istruzioni per l'uso:

UNI 11578:2015: Istruzioni chiare e complete per l'installazione, l'utilizzo, la manutenzione e il controllo periodico obbligatorio.

Requisiti documentali UNI 11578:2015



La UNI 11578:2015 indica la documentazione da fornire dopo l'installazione e da consegnare al committente.

La documentazione deve contenere:

- Indirizzo e luogo di installazione
- Nome della persona incaricata all'ispezione
- Identificazione dei prodotti (fabbricante del dispositivo di ancoraggio, tipo, modello/articolo) e manuali d'uso e manutenzione
- Dispositivi di fissaggio inseriti nel progetto strutturale (prodotto e caratteristiche strutturali)
- Piano schematico di installazione ed informazioni importanti per l'utente

Dichiarazione di corretta posa sottoscritta dall'installatore riportante le informazioni del dispositivo di ancoraggio e le seguenti dichiarazioni:

- Che è stato installato in accordo con le istruzioni di installazione del fabbricante
- Che è stato posato in accordo al progetto
- Che è corredato di documentazione/informazioni fotografiche soprattutto per le parti non più visibili a installazione completata

PARAPETTI - NORMA UNI 11996:2025

Bando 2025 ~~≠~~ Bando 2024



PARAPETTI permanenti conformi alla norma UNI 11996:2025

La UNI 11996:2025, in vigore da novembre 2025, disciplina i parapetti anticaduta permanenti come dispositivi di protezione collettiva per edifici, infrastrutture e coperture, specificandone i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni d'uso.

Nella Norma viene introdotta una classificazione prestazionale dei parapetti in due classi:

- **Classe A:** resistenza ai carichi statici;
- **Classe B:** resistenza anche ad azioni dinamiche moderate, tipiche delle coperture inclinate o dei casi di scivolamento lungo falda.

Classe	Requisiti	Riferimento
A	sostiene una persona che si appoggia alla protezione o fornisce un appiglio quando cammina accanto ad essa	UNI EN 13374
	fornisce protezione collettiva per fermare una persona che cammina o cade verso la protezione	UNI EN 13374
	sopporta il carico derivante da carichi accidentali (uso improprio) sulla protezione resiste ai carichi del vento	UNI EN 13374
	resiste ai carichi del vento	UNI EN 13374
B	sostiene una persona che si appoggia alla protezione o fornisce un appiglio quando cammina accanto ad essa	UNI EN 13374
	fornisce protezione collettiva per fermare una persona che cammina o cade verso la protezione	UNI EN 13374
	sopporta il carico derivante da carichi accidentali (uso improprio) sulla protezione	UNI EN 13374 UNI EN 13374
	resiste ai carichi del vento	
	fornisce protezione collettiva per impedire la caduta di una persona da una superficie in pendenza	UNI EN 13374
fornisce protezione collettiva per arrestare la caduta di una persona che scivola su una superficie in pendenza	UNI EN 13374	



Requisiti tecnici

Ogni parapetto comprende:

- corrente principale,
- intermedio/protezione intermedia,
- fermapiede,

progettati contro rimozioni accidentali e lesioni cutanee. Resistono a corrosione e non ristagnano acqua, preservando l'impermeabilità delle strutture.

Ispezioni: La UNI 11996:2025 introduce un sistema strutturato di ispezioni, manutenzioni, riparazioni e registrazioni, finalizzato a garantire nel tempo il mantenimento delle prestazioni dichiarate.

Tutti gli interventi devono essere registrati in un apposito registro di controllo.

Requisiti documentali Norma UNI 11996:2025

- Manuale con istruzioni di montaggio, uso e manutenzione, ispezione.
- Specifiche Marcature sui componenti e cartello di segnalazione che riporta la classe del parapetto (A o B), le date di installazione e ispezioni, oltre all'indicazione "Leggere il manuale di istruzioni".



•Nome/identificazione del fabbricante o fornitore e dell'installatore

•Norma UNI 11996:2025

•Classe parapetto anticaduta permanente: A/B

•Data installazione, data successiva ispezione o data ultima ispezione e periodicità delle ispezioni

Scale verticali permanenti conformi alla norma UNI 11962:2024



Bando 2025 ~~≠~~ Bando 2024

La norma si applica alle scale verticali permanenti con o senza gabbia, aventi una inclinazione maggiore di 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso a edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall'alto.

Le scale verticali permanenti oggetto della presente norma si suddividono nelle seguenti due classi:

Classe S1: con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida;

Classe S2: con gabbia di sicurezza.



Classe S1

Scala verticale permanente senza gabbia




Classe S2


Scala verticale permanente con gabbia

Le scale devono essere progettate per resistere a condizioni statiche e dinamiche prevedibili, tenendo conto del peso della scala stessa, del numero massimo di persone che possono utilizzarla contemporaneamente e dell'altezza totale (vedi prospetto A.2 UNI 11962)

CRITICITA' RILEVATE IN FASE DI ANALISI DEI PROGETTI ANNO 2024




- Non esaustive riprese fotografiche esterne.
- Non esaustive foto ambienti di lavoro.




- Mancanza della planimetria con i punti di ripresa.
- Mancanza dell'evidenza dell'incarico a ditta bonifica e rifacimento.

ALTRE CRITICITA' RILEVATE IN FASE DI ANALISI DEI PROGETTI ANNO 2024



- Carente rappresentazione grafica in generale dei manufatti
- Carente computo delle superfici secondo i criteri del bando e costi non distinti per ogni singola copertura
- Carenza di Relazione di campionamento carente (mancanti punti di prelievo) o Non campionamento di tutte le tipologie di manufatti presenti

Novità nei documenti da presentare in fase di domanda ISI 2025



Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda

- Domanda (MODULO A)
- Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa
- MODULO C1
- MODULO D1-cumulo
- Perizia asseverata (MODULO B3) nella quale sia descritto l'intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa
 - a. del preventivo emesso dall'impresa edile, iscritta in categoria 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, incaricata **ed esecutrice** della bonifica dei MCA
 - b. del preventivo emesso dall'impresa edile incaricata **ed esecutrice** del rifacimento delle coperture
 - c. del preventivo per la fornitura e la posa in opera degli ancoraggi
 - d. dei preventivi delle spese tecniche
 - e. della visura catastale con planimetria
 - f. della documentazione fotografica **della copertura e degli eventuali controsoffitti in MCA da rimuovere** con indicazione dei punti di ripresa su planimetria
 - g. della documentazione fotografica degli ambienti di lavoro**
 - h. dell'immagine aerea del sito completa di coordinate geografiche con indicazione delle coperture da rimuovere
 - i. della planimetria quotata delle coperture e degli eventuali controsoffitti da rimuovere

I preventivi distinti come nel **Bando 2024**, con riportato il dettaglio dei costi per singola voce **(FAQ 1)** emessi da impresa incaricata ed **esecutrice**

Documentazione Fotografica come **Bando 2024**, ma si precisa **della copertura e degli eventuali controsoffitti in MCA da rimuovere** con indicazioni dei punti di ripresa. Se presenti sottocoperture presentare foto di dettaglio dei diversi strati **(FAQ 14)**

Documentazione Fotografica **ambienti di lavoro** come **Bando 2024** (indicato all'interno del modello perizia), sempre con i punti di ripresa.

Riproposte **FAQ 18 -19 - 20 - 21 - 22** utili per chiarimenti sul CALCOLO SUPERFICI

Novità nei documenti da presentare in fase di domanda ISI 2025



- j. del certificato di analisi o del rapporto di prova relativo ad almeno 1 campione per ogni copertura e per ogni sottocopertura o controsoffitto oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008; nel caso di invio di un rapporto di prova dovrà essere inviata anche la relazione del campionamento a cura del personale del laboratorio che esegue le analisi o della ditta che esegue la bonifica, incaricato del prelievo dei campioni, **corredata dalle fotografie dei punti di prelievo e della loro ubicazione su planimetria**
- k. se previsti gli **ancoraggi permanenti**, della scheda tecnica del fabbricante dei medesimi e dello schema grafico di installazione a firma di un tecnico qualificato
- l. di eventuali ulteriori elaborati grafici o descrittivi

N.B. quanto previsto per gli ancoraggi vale anche per i parapetti e le scale verticali

Sui certificati e i rapporti di prova a chiarimento **sono state pubblicate diverse FAQ, nate a seguito di criticità riscontrate nel Bando 2024:**

Faq 11: relativamente alla data di emissione

Faq 12: elenco laboratori qualificati

Faq 13: certificati/rapporto per ogni copertura e/o controsoffitto/sottocopertura


Faq 15 La relazione di campionamento dei MCA deve essere allegata alla perizia quando il documento emesso dal laboratorio per la presentazione del risultato delle analisi è un "Rapporto di prova".

In questo caso la relazione deve permettere di riferire il risultato delle analisi al campione prelevato dal manufatto da bonificare e consegnato al laboratorio. In tal senso la relazione deve contenere l'ubicazione in pianta e le foto del punto di prelievo del campione oltre alle informazioni descrittive (luogo, data, nome e qualifica dell'incaricato del campionamento, osservazioni visive, modalità di campionamento, data e laboratorio di consegna del campione, ecc.). La relazione deve essere redatta da chi effettua il campionamento che, secondo l'Allegato, deve essere personale della ditta incaricata della bonifica o del laboratorio che svolge le analisi.

Documenti da presentare in fase di domanda ISI 2025



IL CERTIFICATO DI ANALISI
CERTIFICA IL CAMPIONAMENTO E
IL MATERIALE SOTTOPOSTO A
PROVA



IL RAPPORTO DI PROVA
CERTIFICA SOLO IL MATERIALE
SOTTOPOSTO A PROVA, MA NON
IL CAMPIONAMENTO

OCCORRE QUINDI

RELAZIONE DI
CAMPIONAMENTO

FAQ 16:
**Facsimile Relazione
di Campionamento**



Avviso pubblico ISI 2025

Allegato FAQ 16

AVVISO ISI 2025 - RELAZIONE DI CAMPIONAMENTO AMIANTO

Contenuti minimi

Campionamento di amianto massivo presso impresa _____

Via/Piazza _____ N. civico _____

Località _____

Data _____ Ora _____

effettuato da (Nome - Cognome) _____

in qualità di personale del Laboratorio/Ditta di bonifica _____

Modalità di accesso in quota _____

Modalità di campionamento _____

Persone presenti _____

Scheda Campione (da ripetere per ciascun campione prelevato)

Campione N. _____

Tipo di manufatto (copertura/sottocopertura/controsoffitto) _____

Descrizione all'esame visivo _____

Campione consegnato al laboratorio _____

in data _____

Ubicazione del punto di prelievo su planimetria o immagine satellitare:

Inserire la fotografia

FAQ Avviso pubblico ISI 2025, Allegato 3



Avviso pubblico ISI 2025

Foto di dettaglio del punto di prelievo:

Inserire la fotografia

Foto panoramica del punto di prelievo che permetta il riconoscimento dell'immobile interessato:

Inserire la fotografia

Altre informazioni _____



Data _____

Firma leggibile dell'addetto al campionamento


FIRMA DIGITALE DEL LABORATORIO O DELLA DITTA
INCARICATA DELLA BONIFICA

FAQ Avviso pubblico ISI 2025, Allegato 3



<p>18</p>	<p>Come deve essere calcolata la superficie della copertura ai fini della determinazione del valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della stessa?</p>	<p>La superficie della copertura soggetta a bonifica deve essere calcolata come proiezione in pianta della stessa, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch'essi di rimozione. Devono invece essere escluse dal calcolo le altre parti non costituite da MCA quali per esempio le parti scoperte delle travi a Y.</p> <p>Quindi ad esempio nel caso di cui allo schema sotto riportato, i mq di copertura in MCA sono determinati dalla proiezione (linea rossa tratteggiata) in pianta delle sole parti corrispondenti agli elementi in MCA (linea rossa piena).</p> 
<p>19</p>	<p>Nel caso di copertura a shed, come deve essere calcolata la superficie della proiezione in pianta della copertura ai fini della determinazione del valore limite del progetto?</p>	<p>In caso sull'immobile oggetto della bonifica sia presente una copertura a shed quale quella sotto rappresentata in cui le falde in MCA si alternano ai lucernari, questi ultimi non risultano "integrati" nella copertura in MCA e non è necessaria la loro rimozione ai fini della bonifica da amianto. Pertanto in tale caso la proiezione in pianta della superficie da bonificare si ottiene moltiplicando la dimensione AB per la lunghezza e per il numero delle falde.</p> 
<p>20</p>	<p>Come deve essere calcolata la superficie del controsoffitto ai fini della determinazione del valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento dello stesso?</p>	<p>La superficie del controsoffitto soggetta a bonifica deve essere calcolata come proiezione in pianta dello stesso, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch'essi di rimozione. Devono essere invece escluse dal calcolo le altre parti non costituite da MCA.</p>
<p>21</p>	<p>È possibile includere nelle spese di rifacimento della copertura quelle relative all'acquisto e alla posa in opera di arcarecci o listoni nonché quelle relative ai listelli di fissaggio della copertura?</p>	<p>Le spese per l'acquisto di arcarecci o listoni non sono ammissibili a finanziamento in quanto l'Allegato esclude le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature. Diversamente, è possibile includere nel computo delle spese quelle relative ai listelli di fissaggio della copertura se previsti dalla specifica tipologia costruttiva, in quanto non costituiscono elementi strutturali di sostegno della copertura.</p>
<p>22</p>	<p>Nel caso in cui oltre alla copertura siano presenti MCA nel rivestimento dei frontalini perimetrali della copertura (cd. velette), è possibile conteggiarli come copertura ai fini del calcolo del valore limite del progetto?</p>	<p>No. Essendo tuttavia gli eventuali rivestimenti dei frontalini delle coperture elementi accessori delle coperture stesse, il costo della loro rimozione è ammissibile a finanziamento all'interno del massimale di spesa previsto dall'Allegato.</p>

Novità nei documenti da presentare in fase di rendicontazione ISI 2025



Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale

- Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore
- Stralcio dell'estratto conto
- Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 ed evidenze della sua presentazione all'organo di vigilanza
- **Pratica edilizia presentata al Comune ("titolo abilitativo edilizio") comprensiva delle date di inizio e fine lavori**
- Documentazione fotografica della nuova copertura e, se previsti, degli ancoraggi fissati permanentemente
- Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice del trasporto nella categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- **Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) firmato dal produttore/detentore, dal trasportatore e dal destinatario**
- Prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate
- Qualora il progetto abbia previsto l'acquisto e l'installazione di **parapetti permanenti, ancoraggi fissati permanentemente, scale verticali permanenti**
- Dichiarazione di conformità alla norma UNI **di riferimento per gli specifici dispositivi**
- Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore
- **Documentazione fotografica illustrativa dei dispositivi installati**

Titolo abilitativo edilizio comprensivo della data di inizio e fine lavori: tale richiesta era scomparsa nel Bando 2024 ma presente nei Bandi precedenti

Formulario di identificazione rifiuti (FIR) firmato da produttore/detentore, dal trasportatore e dal destinatario

Dichiarazione di conformità alla Norma UNI di riferimento per parapetti, ancoraggi, scale verticali permanenti

Documentazione fotografica dispositivi installati

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AGGIUNTIVI



Sezione 3 bis – Intervento aggiuntivo	
a	Realizzazione di coperture a verde
b	Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia

Gli interventi aggiuntivi, **comprensivi delle relative spese tecniche**, possono essere finanziati:

- fino all'80% del loro valore,
- entro un limite massimo complessivo pari alla minore cifra tra l'importo massimo erogabile di € 20.000 e l'importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da € 130.000 l'importo richiesto per il progetto principale. (**Allegato 3 punto 4**)

L'importo richiesto per l'intervento aggiuntivo non può superare quello del progetto principale (Allegato 3 punto 4 e FAQ28 e 31)

a – Realizzazione Coperture a verde



OGGETTO – AMBITO - DEFINIZIONI

Intervento aggiuntivo

a Realizzazione di coperture a verde

OGGETTO: Realizzazione di una **copertura impermeabilizzata a verde sull'immobile oggetto di bonifica**, in corrispondenza della copertura in MCA rimossa.

AMBITO: L'intervento può essere realizzato **su coperture piane o su coperture inclinate fino a 5°**.
La copertura a verde può interessare anche solo una parte della superficie interessata dalla bonifica.

L'intervento può essere realizzato **unicamente** su nuove coperture messe in opera a seguito di bonifica o una sua porzione **(FAQ 29 E 30)**

a – Realizzazione Coperture a verde



DEFINIZIONI:

Per "copertura a verde" si intende il sistema definito dalla norma UNI 11235:2015, "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde".

Le spese per la realizzazione degli strati inferiori, fino all'*elemento di tenuta* come definito dalla norma suddetta, sono da riferire alle spese di tipo A relative al progetto principale di bonifica e rifacimento della copertura.

Una copertura a verde (o tetto verde/pensile) è una **soluzione tecnica di chiusura orizzontale superiore** di un edificio, caratterizzata un **sistema vegetale** posato su strato di supporto strutturale impermeabile funzionali (solai, coperture metalliche, ecc.)

A seconda dello spessore del substrato, del tipo di vegetazione e della manutenzione, si dividono in:

- **Verde Estensivo:** Soluzione "tecnica" a basso spessore (solitamente < 15 cm), peso ridotto e bassa manutenzione. Non è fruibile come giardino, ma protegge l'edificio, manutenzione ridotta (1-2 volte l'anno).

- **Verde Intensivo:** Un vero e proprio giardino pensile, calpestabile e fruibile, con spessori elevati (> 15 cm) e manutenzione regolare (4-5 volte l'anno). Spesso necessario impianto di irrigazione

a – Realizzazione Coperture a verde

Benefici ambientali, termici e acustici «coperture a verde»



EFFICIENZA (prestazioni migliorate)

- 🔥 Miglioramento resistenza termica invernale +45–47%
- ⬇ Riduzione flusso termico estivo
- 🚫 Aumento isolamento acustico
- 💧 Regolazione acque meteoriche (riduzione ruscellamento)
- ☀ Raffrescamento ed equilibrio termico naturale

EFFICACIA (funzione nel tempo)



- 🛡 Protezione dagli agenti atmosferici (UV, vento, ghiaccio, grandine)
- 🧱 Salvaguardia dello strato impermeabilizzante
- 🌿 Miglioramento qualità dell'aria (CO₂, particolato)
- ♻ Prolungamento della vita utile della copertura.



a – Realizzazione Coperture a verde



Esempi di stratigrafia e immagini illustrative dalla norma UNI 11235:2025



a – Realizzazione Coperture a verde

Spese dell'intervento aggiuntivo «coperture a verde»



DEFINIZIONI:

Per "copertura a verde" si intende il sistema definito dalla norma UNI 11235:2015, "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde".

Le spese per la realizzazione degli strati inferiori, fino all'elemento di tenuta come definito dalla norma suddetta, sono da riferire alle spese di tipo A relative al progetto principale di bonifica e rifacimento della copertura.

L'intervento aggiuntivo finanzia solo gli strati superiori all'elemento di tenuta (impermeabilizzazione)

L'elemento di tenuta (impermeabilizzazione) non rientra nelle spese dell'intervento aggiuntivo ma in quelle del Progetto principale di Bonifica e Rifacimento della copertura, cioè nelle spese di tipo «A» dell'Allegato 3 del Bando ISI 2025.



a – Realizzazione Coperture a verde

Documentazione dell'intervento aggiuntivo «coperture a verde»

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo analitico con evidenza dei costi di fornitura e posa degli strati inferiori fino all'elemento di tenuta e di quelli per gli strati superiori • Schede tecniche o materiale informativo illustranti le caratteristiche della copertura a verde e la conformità alla norma UNI 11235:2015 • Relazione sintetica illustrativa del progetto, comprensiva dello schema di realizzazione, della presenza o meno di un impianto di irrigazione, delle caratteristiche di fruibilità, dei controlli previsti in fase di realizzazione e a collaudo, del piano di manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture analitiche • Dichiarazione di corretta installazione e di conformità alla norma UNI 11235:2015 • Documentazione fotografica

Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Realizzazione di coperture a verde"

28	È possibile chiedere il finanziamento sia per una copertura a verde che per un impianto fotovoltaico?	No, è ammissibile a finanziamento uno solo dei due Interventi aggiuntivi.
29	È ammissibile un progetto nel quale la copertura a verde viene realizzata su una copertura diversa da quella soggetta a bonifica da MCA e successivo rifacimento?	No, gli interventi aggiuntivi previsti in Allegato 3 sono realizzabili unicamente sulle nuove coperture messe in opera a seguito della bonifica da MCA.
30	È ammissibile la realizzazione di una copertura a verde solo su una porzione della nuova copertura posta in opera a seguito della bonifica da MCA?	Sì.

b – Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia



OGGETTO-AMBITO

Intervento aggiuntivo	
b	Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia
OGGETTO: Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia	
AMBITO: L'intervento deve essere effettuato a seguito dell'intervento di rimozione della copertura in MCA di cui al presente allegato. Le stringhe fotovoltaiche e le relative strutture di sostegno devono essere installate sulla copertura realizzata in sostituzione di quella oggetto di bonifica da MCA. L'intervento comprende anche l'eventuale acquisto e installazione di sistemi di accumulo connessi all'impianto fotovoltaico. La potenza nominale dell'impianto non può superare i 20 kW.	

- L'intervento segue quello di bonifica e rifacimento della copertura
- Finanziabile: Le stringhe fotovoltaiche e le relative strutture di sostegno che devono essere installate unicamente sulla nuova copertura realizzata in sostituzione di quella oggetto di bonifica
- Finanziabile: sistemi di accumulo connessi all'impianto FTV
- **La potenza nominale dell'impianto non può superare i 20 kW**

La **Potenza Nominale** di un impianto FTV, chiamata anche potenza di picco, è la potenza elettrica massima che l'impianto è in grado di produrre, calcolata facendo riferimento a condizioni standard di esercizio.

b – Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia



Impianto Fotovoltaico: l'insieme di componenti che per mezzo dell'effetto fotovoltaico producono e forniscono elettricità alle utenze elettriche in c.a o in c.c e/o la immettono nelle rete di distribuzione.

L'effetto FTV è il fenomeno per cui l'energia solare viene convertita in energia elettrica attraverso dei **materiali semiconduttori** che generano una corrente elettrica quando esposti alla luce solare

DEFINIZIONI:

Per "Impianto fotovoltaico" si intende l'insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico. Esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in corrente alternata (c.a.) o in corrente continua (c.c.) e/o di immetterla nella rete di distribuzione o di trasmissione. Fanno parte dell'impianto fotovoltaico il campo fotovoltaico e uno o più inverter (o apparato di conversione c.c./c.a.), qualora l'impianto alimenti direttamente carichi in c.a. o sia connesso alla rete di distribuzione o di trasmissione.

Per "Campo fotovoltaico" si intende l'insieme di tutte le stringhe di un impianto fotovoltaico e di tutti i componenti necessari al loro funzionamento, quali le strutture di sostegno dei moduli, i quadri parallelo stringhe, nonché tutti i cavi di collegamento, le protezioni e gli organi di manovra (sezionatori, interruttori) necessari al loro funzionamento quando connessi al carico in c.c. o al sistema di conversione c.c./c.a.

Per "Stringa fotovoltaica" si intende il circuito costituito da uno o più moduli collegati in serie.

Per "Modulo fotovoltaico" si intende l'insieme minimo di celle fotovoltaiche interconnesse completamente protette contro gli agenti ambientali.

Per "Sistema di accumulo" si intende l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa connesso internamente all'inverter o in parallelo con la rete di distribuzione; fanno parte del sistema di accumulo gli accumulatori (in genere batterie), gli eventuali sistemi di conversione mono o bidirezionale dell'energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo.

L'impianto fotovoltaico e l'eventuale sistema di accumulo devono essere realizzati in conformità alla Norma CEI 64-8, con particolare riferimento alla sezione 712, alle Norme CEI della serie 82-25 e alla Norma CEI 0-21.


b – Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia



TIPI DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

- **Silicio monocristallino**: moduli di colorazione blu scura, quasi nera;
- **Silicio policristallino**: moduli di colore blu quasi cangiante;
- **Film sottile**: moduli con minore efficienza, buoni con luce diffusa o ad alte temperature.



L'unità base dell'impianto fotovoltaico è il **Modulo fotovoltaico** costituito da un insieme di **celle** collegate in serie ed in parallelo per ottenere tensione e corrente nominali.

Più moduli collegati in serie costituiscono una **Stringa Fotovoltaica**.


b – Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia



Il **Campo Fotovoltaico** è l'insieme delle stringhe e di tutti i componenti necessari al loro funzionamento, quali strutture di sostegno, quadri parallelo stringhe, cavi di collegamento, protezioni e organi manovra (sezionatori/interruttori).

Inverter: Converte in alternata la corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.

Sistema di Accumulo: l'insieme di accumulatori, inverter mono o bidirezionale, organi di protezione, interruzione, sezionamento e manovra in c.c e c.a, sistemi di controllo.



La **Potenza Nominale** di un inverter indica la capacità massima di erogazione continua di energia in condizioni standard, misurata in kW. In genere la potenza del Campo Fotovoltaico è leggermente superiore a quella dell'Inverter.

b – Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia



L'impianto FTV deve essere realizzato in conformità alla norma CEI 64-8, in particolare la sez. 712, e la CEI 82-25 e CEI 0-21

Per la documentazione da presentare sia in fase di domanda che di rendicontazione e per garantire i requisiti di sicurezza, si fa riferimento a quanto indicato nel **DM 37/2008** (Regolamento che disciplina le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

Art. 2. Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

.....

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. **Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale**, gli impianti per

b – Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia



Spese e documentazione dell'intervento aggiuntivo «impianto fotovoltaico»


DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> Preventivo analitico con evidenza dei costi di fornitura, posa in opera e messa in servizio dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale sistema di accumulo Schede tecniche dei componenti (moduli, inverter, ecc.) Relazione sintetica illustrativa del progetto, comprensiva dello schema di realizzazione, redatta da un professionista iscritto negli albi professionali o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 37/2008 	<ul style="list-style-type: none"> Fatture relative all'acquisto e installazione degli impianti. Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi dell'art. 7 del d.m. 37/2008. Istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate, ai sensi dell'art. 7 del d.m. 37/2008.

Quesiti relativi all'Intervento aggiuntivo "Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia"

31	È possibile chiedere il finanziamento sia per una copertura a verde che per un impianto fotovoltaico?	No, è ammissibile a finanziamento uno solo dei due Interventi aggiuntivi.
32	È ammissibile un progetto nel quale l'impianto fotovoltaico viene realizzato su una copertura diversa da quella soggetta a bonifica da MCA e successivo rifacimento?	No, gli interventi aggiuntivi previsti in Allegato 3 sono realizzabili unicamente sulle nuove coperture messe in opera a seguito della bonifica da MCA.
33	È possibile presentare un progetto che prevede un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50 kW, chiedendo il finanziamento solo per la quota di spese fino a 20 kW?	No, la possibilità di finanziamento dell'Intervento aggiuntivo si riferisce unicamente a un impianto fotovoltaico di potenza nominale massima pari a 20 kW.
34	Superata la fase di rendicontazione, è possibile modificare l'impianto fotovoltaico realizzato?	L'Avviso all'art. 24 dispone che il destinatario del finanziamento debba utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione.
35	È possibile cedere l'impianto fotovoltaico realizzato?	L'Avviso non prevede la possibilità di alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni decorrenti dalla data di invio della documentazione di rendicontazione. ⁴⁰

PIANO MANUTENZIONE E CONTROLLO analogamente al Bando ISI 2025: **NON RICHIESTO**



COME TUTTI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA IL RISCHIO DELL'AMIANTO E' VALUTATO NEL DVR



NON OCCORRE ALLERGAO ALLA DOMANDA PER ISI 2025, MA PERMANE UN **OBBLIGO DI LEGGE PER L'IMPRESA**

Programma di controllo e manutenzione previsto dal punto 4 del d.m. 6/9/1994, comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA


AIUTI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO



IMPORTANTE

LEGGERE LE **FAQ** CHE SONO PUBBLICATE
RISULTANO UTILI ED INDISPENSABILI PER REDIGERE LA
DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRETTA SECONDO I CRITERI
STABILITI DAL BANDO

**LE IMPRESE POSSONO FORMULARE SPECIFICI
QUESITI A CUI SI DARA' SEMPRE UNA RISPOSTA**



Grazie per l'attenzione